

## ACCERTAMENTO

---

### ***Contributo unificato e fantasie interpretative: ma si può andare avanti così?***

di **Massimo Conigliaro**

Con le vecchie **marche da bollo** si discuteva, al più, sulla necessità o meno di inserire una marca supplementare per la procura alle liti. La maggior parte dei difensori – per evitare contestazioni – la apponeva, ma non è mancata qualche pronuncia a favore dei contribuenti (CTR Sicilia, Sentenza n. 42/16/08).

L'introduzione del **contributo unificato** ha notevolmente aumentato i costi delle controversie tributarie, ma alla fine ci siamo tutti abituati o, forse, per meglio dire, rassegnati.

Adesso la nostra remissività viene, però, messa a dura prova.

Il Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze ([Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012](#)) è intervenuto specificando che nel caso di impugnazione congiunta di più atti il contributo unificato non si calcola effettuando la sommatoria di tutte delle imposte in contestazione bensì pagando **un contributo unificato per ciascun atto impugnato**. Con buona pace del fatto che il contribuente ha “disturbato” una sola volta la giustizia tributaria, “**occupato**” un solo ruolo generale, ottenuto una sola sentenza: niente da fare e contributo raddoppiato, triplicato e più, in base al numero di atti impugnati. E' capitato così che alcuni contribuenti che avevano impugnato – per **economia processuale** – con un solo ricorso diversi atti, magari tutti della stessa tipologia ma per annualità d'imposta differenti, si sono visti recapitare gli inviti a regolarizzare il pagamento del contributo unificato con la minaccia di **sanzioni** via via più salate al solo trascorrere del tempo. E giù con l'impugnazione dell'**invito al pagamento** del contributo unificato per risolvere la questione! Con l'ulteriore conseguenza che si è pure dovuto discettare sulla **impugnabilità** o meno dell'invito al pagamento - questione risolta positivamente dalla giurisprudenza ([CTP Massa Carrara 12 giugno 2012, n. 239/1/12](#); [CTP Foggia 31 ottobre 2012, n. 184/3/12](#) e [CTP Bergamo del 20 marzo 2013 n. 81](#)) - nel corso di giudizi atipici nei quali il contribuente si è visto costretto a citare la **Segreteria della Commissione Tributaria** (nella veste di ente impositore che gestisce il tributo per conto del Ministero delle Finanze) innanzi la stessa Commissione Tributaria!! Tutto risolto con uno **sdoppiamento di personalità** ed un contenzioso nel quale una delle parti sedeva in udienza sia al tavolo dei giudici, come ufficio di segreteria per verbalizzare, sia al tavolo degli enti impositori. Mah...

L'ultima **chicca** in ordine di tempo a Siracusa, dove la Segreteria della Commissione se ne è inventata una nuova. Nell'ormai classico invito a regolarizzare il contributo unificato veniva indicato che erano stati impugnati **due atti** con il medesimo ricorso e, dunque, occorreva un'**integrazione del contributo unificato** di 120 euro oltre le spese di notifica. Il difensore, sorpreso, verificava gli atti e riscontrava che stavolta l'invito era errato, in quanto era stata impugnata una sola cartella di pagamento, contenente peraltro un unico ruolo. Rappresentava quindi per le vie brevi l'**anomalia** alla Segreteria della Commissione al fine di chiarire l'**equivoco**. E lì la sorpresa: e' vero, l'atto impugnato è uno solo (una cartella di pagamento) – si vedeva rispondere – ma riguarda la liquidazione ex art. 36 bis del Modello Unico e del Modello 770. Due dichiarazioni dei redditi, due liquidazioni, **due contributi unificati!** Il difensore ha insistito evidenziando la singolarità dell'interpretazione anche alla luce del fatto che il **numero di ruolo** indicato nella cartella di pagamento era lo stesso sia per la liquidazione del Modello Unico che del 770. Niente da fare! La Segreteria della Commissione, **dura e pura**, ha detto no!

E via adesso con un altro ricorso. Ma si può ragionare così? Al di là del fatto che manca qualsiasi riferimento normativo a sostegno di tale ipotesi, ma il **buon senso** dove lo mettiamo?

Fra un po' arriveranno a quantificare il contributo unificato in base al **numero di eccezioni formulate!!** Avevamo risolto il problema del numero delle pagine (o delle famose 100 righe) delle marche da bollo e ci siamo inventati altre amenità.

**Ma si può andare avanti così?**